

Convenzione tra

Associazione della Croce Rossa Italiana ODV – Comitato Regionale Lazio, C.F. 13669721006, con sede legale in via Bernardino Ramazzini 31, 00151 Roma, nella persona del Presidente Regionale Dott. Salvatore Coppola

(di seguito, per brevità, anche “Comitato”)

e

Federazione Ciclistica Italiana – Comitato provinciale di Frosinone, con sede legale in Via F.lli Rosselli 16 c/o CONI point, 03100 Frosinone, nella persona del Presidente Roberto Soave, C.F. SVORRT79T04A486N

(di seguito, per brevità, anche “FCI”)

(di seguito, per brevità, congiuntamente anche “Parti”)

Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo del 28 settembre 2012, n.178 e ss. mm. ii., le funzioni esercitate dalla Croce Rossa Italiana quale Ente Pubblico non Economico sono state trasferite, dal 01/01/2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana quale persona giuridica di diritto privato, di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell’art. 9.1 dello *Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana* – ODV, il Comitato può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai principi fondamentali ed agli scopi dell’Associazione;
- tra i propri obiettivi l’Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV ha quello di organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l’applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
- la Croce Rossa Italiana – ODV, per il tramite dei propri Comitati territoriali, fra i quali anche quelli della provincia di Frosinone, svolge attività di assistenza sanitaria e trasporto infermi;
- la Federazione Ciclistica Italiana svolge, anche nel territorio della provincia di Frosinone, numerose manifestazioni sportive per le quali necessita di assistenza sanitaria e trasporto infermi;
- l’attuazione del presente Protocollo avverrà sempre nell’osservanza dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello statuto dell’Associazione, del codice etico e dell’identità visiva dell’emblema e del logotipo identificativo.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente Convenzione ha come obiettivo lo sviluppo di una *partnership* tra il Comitato regionale CRI Lazio, per il tramite dei Comitati Territoriali afferenti alla provincia di Frosinone, nello specifico dei Comitati di Frosinone, Piglio, Paliano, Cassino e Piedimonte San Germano, per quanto riguarda i temi

dell'assistenza sanitaria e del trasporto infermi, e la FCI che, per il tramite delle proprie associazioni, organizza manifestazioni sportive sul territorio della provincia di Frosinone;

Art. 3 – Impegni e dichiarazioni delle Parti

Il Comitato, attraverso la presente convenzione, si impegna a:

- definire la modalità amministrativa entro la quale avverrà la collaborazione tra i Comitati territoriali afferenti alla provincia di Frosinone e le associazioni della FCI – Comitato Provinciale di Frosinone;
- partecipare alle riunioni di coordinamento, volte a sviluppare azioni conseguite in coerenza con la presente Convenzione;

È facoltà dei Comitati territoriali afferenti alla Provincia di Frosinone la possibilità di non garantire i servizi menzionati qualora le richieste delle associazioni della FCI non pervengano entro 15 giorni dall'evento per il quale si rendono necessari, ovvero nel caso in cui risultassero già impegnati in altri servizi.

Resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Comitato in ordine alle obbligazioni assunte attraverso gli accordi attuativi.

La FCI, attraverso la presente convenzione, è promotrice di manifestazioni sportive nel corso delle quali poter garantire assistenza sanitaria e trasporto infermi. Pertanto, si impegna a:

- avvalersi dell'*expertise* della CRI in tale ambito e promuoverne l'emblema nel corso dei suddetti eventi;
- mettere le proprie associazioni nelle condizioni di interloquire efficacemente con ciascun comitato territoriale di volta in volta individuato.

È facoltà della FCI non coinvolgere la CRI in via esclusiva per lo svolgimento dei servizi descritti.

Art. 4 – Oneri economici / Contributo

La presente Convenzione comporta l'applicazione nei confronti della FCI dei seguenti corrispettivi, che saranno fatturati direttamente dai Comitati Territoriali coinvolti nell'iniziativa:

- Ambulanza (incluso autista soccorritore e volontario, escluso il personale sanitario)
 - 50,00 (cinquanta) euro a chiamata;
 - 30,00 (trenta) euro/ora (oltre i 20 km, 1 euro/km) intendendo il calcolo delle ore a decorrere dall'inizio dell'attività in loco;
- Squadre a piedi (composte da almeno 3 volontari) – 20,00 (venti) euro/ora.

In base alla specifica tipologia di manifestazione e, pertanto, di servizi richiesti, la CRI del Lazio si riserva la facoltà, per il tramite dei Comitati territoriali afferenti alla provincia di Frosinone, di modificare gli importi in questione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà essere motivo di applicazione di una scontistica la durata del servizio (qualche ora, giornaliera o di più giornate).

Art. 5 - Protocolli operativi

Le modalità di dettaglio finalizzate a dare esecuzione alla presente convenzione sono definite mediante protocolli operativi bilaterali – Allegato 1 alla presente Convenzione.

I protocolli operativi recano, per entrambe le Parti, indicazioni specifiche in merito a: attività da svolgere, termini, condizioni e risorse umane e strumentali impiegate. I protocolli operativi saranno sottoscritti per la CRI del Lazio dai Comitati Territoriali afferenti alla Provincia di Frosinone e dalla FCI – Comitato provinciale di Frosinone dalle associazioni ad essa affiliate.

Art. 6 - Obblighi assicurativi

La FCI da atto che il proprio personale ed i soggetti, a qualsiasi titolo, eventualmente coinvolti nelle attività della presente Convenzione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Il Comitato garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, collaboratori o volontari eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione.

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione ad eventuali e particolari esigenze, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 7 – Uso dei logotipi, marchi ed emblemi

Il Comitato concede alla FCI il diritto non esclusivo all'utilizzo del proprio emblema/logotipo esclusivamente nell'ambito delle attività/iniziative di cui alla presente Convenzione ed in coerenza con la sua vigenza temporale.

L'emblema/logotipo, in particolare, potrà essere utilizzato dalla FCI esclusivamente per le finalità inerenti e connesse alla realizzazione delle finalità del presente Convenzione.

A tal riguardo la FCI si obbliga inoltre a:

- astenersi da qualsiasi utilizzo dell'emblema/logotipo diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi, slogan o claim e, in ogni caso, a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale dei propri prodotti, siti, canali tematici etc.
- rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata alla presente Convenzione e nell'utilizzo dell'emblema/logotipo, l'immagine del Comitato e della Croce Rossa Italiana nonché osservare e rispettare le prescrizioni contenute nel *Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI*;
- non associare in alcun modo – anche indirettamente – l'emblema e il logotipo identificativo a comunicazioni, messaggi, annunci o notizie di natura politica o sindacale, nel rispetto del Principio di Neutralità CRI, o comunque a qualsiasi comunicazione, messaggio, riferimento, annuncio o notizia in contrasto con i Sette Principi Fondamentali CRI.

Il Comitato si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo del proprio emblema/logotipo da parte della FCI per garantire il rispetto delle condizioni indicate nella presente Convenzione. Il Comitato si riserva, altresì, il diritto di ritirare la presente autorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che essa possa causare pregiudizio o danno al suo buon nome e reputazione.

Eventuali utilizzi abusivi, distorti e non espressamente consentiti dell'emblema saranno considerati motivi di risoluzione della presente Convenzione ex art. 1456 c.c.

Mutatis mutandis, la FCI concede al Comitato gli stessi diritti previsti nel presente articolo in relazione ai propri marchi/logotipi ai soli fini e per la sola durata delle attività di collaborazione ed alle medesime condizioni.

Art. 8 – Durata e recesso

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace sino al 31 dicembre 2025.

Le Parti convengono espressamente di escludere il tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo della stessa esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe. Il termine della presente Convenzione non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prima del predetto termine.

Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dalla presente Convenzione mediante Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra Parte, con un preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Convenzione già eseguita.

Art. 9 – Risoluzione

Qualora i risultati delle attività di cui alla presente Convenzione fossero tali da sconsigliarne il proseguimento, le Parti potranno, di comune accordo, risolvere consensualmente lo stesso.

La risoluzione consensuale dovrà risultare da documento scritto e controfirmato da entrambe le Parti. Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli atti esecutivi, i risultati raggiunti fino al momento della risoluzione saranno considerati di proprietà di entrambe le Parti.

In caso di verifica di inadempimento da parte di uno dei soggetti firmatari della presente Convenzione, la Parte che avrà dato piena esecuzione ai propri obblighi, potrà intimare la parte inadempiente a porre fine all'inadempimento entro e non oltre il termine indicato nella diffida. Decorso inutilmente tale termine la Convenzione si intenderà risolta di diritto.

Art. 10 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a considerare riservata e confidenziale qualsivoglia tipo di informazione scambiata e/o utilizzata nel corso delle attività di esecuzione della presente Convenzione, assicurando che tali dati siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle relative attività e che non saranno comunicati a terzi.

Le Parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente Convenzione. Pertanto, le Parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, dal diffondere informazioni in violazione della riservatezza.

L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza dello stesso.

Non saranno da considerarsi confidenziali le informazioni che: (i) erano già in possesso o conosciute dalle Parti alla data della loro ricezione; (ii) siano o divengano in seguito di pubblico dominio senza responsabilità delle Parti; (iii) siano rese pubbliche dietro consenso scritto delle Parti.

Art. 11 – Forza Maggiore

Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.

L'attuazione della presente Convenzione sarà monitorata, per l'intera durata della stessa, dai rispettivi Referenti e dagli uffici competenti di ciascuna Parte.

Le Parti sono in ogni caso sollevate da ogni responsabilità nei casi di inadempimento o ritardata esecuzione delle prestazioni previste nel presente Convenzione dovuti a Eventi di Forza Maggiore. Per "Evento di Forza Maggiore" si intende un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo, impossibilità per eventi naturali avversi di adempiere alle proprie obbligazioni nel caso di guasti, scioperi generali nazionali, black-out nazionali superiori alle 5 (cinque) ore, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali od industriali, guerre, sabotaggio, tumulti, crollo di edifici, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione della presente Convenzione.

La Parte che non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali per causa di un Evento di Forza Maggiore dovrà informare prontamente l'altra Parte dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'Evento di Forza Maggiore e dovrà provvedere a dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali nel più breve tempo possibile non appena cessato l'Evento di Forza Maggiore che ne ha reso impossibile l'esecuzione.

Qualora l'Evento di Forza Maggiore perduri per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dalla presente Convenzione con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 12 – Requisiti di onorabilità e disposizioni anticorruzione

Ciascuna Parte dichiara: (i) di non essere assoggettata a procedure concorsuali; (ii) di non essere sottoposta ai divieti e alle decadenze di cui al D.lgs. 159/2011.

Il Comitato si impegna ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa determinare una violazione della normativa applicabile in materia di corruzione sia nel settore pubblico sia privato. Di conseguenza, il Comitato si impegna a non ricevere l'offerta, la promessa o la dazione di denaro e/o altre utilità di qualsiasi natura non dovuti. Il Comitato si impegna altresì a non offrire, promettere o concedere, direttamente o indirettamente, mediante i propri dipendenti, dirigenti, collaboratori o terzi in genere, benefici od altri vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati, inclusi dipendenti, dirigenti e/o collaboratori della FCI, loro parenti ed altre persone che abbiano con le stesse relazioni di colleganza o di interesse.

Mutatis mutandis, le presenti disposizioni si applicano anche nei confronti della FCI.

Le Parti, in caso di violazione del presente articolo, si riserveranno la facoltà di risolvere immediatamente la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla Parte non inadempiente a seguito della violazione del presente articolo.

Art. 13 – Comunicazioni

Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione le Parti identificano, quali rispettivi referenti:

Associazione della Croce Rossa Italiana ODV Comitato Regionale Lazio

Referente: Presidente Regionale - Dott. Salvatore Coppola

Indirizzo: v. Bernardino Ramazzini 31, 00151 Roma

Tel: 06/55100704

E-mail: laio@cri.it

PEC: cr.lazio@cert.cri.it

Federazione Ciclistica Italiana – Comitato provinciale di Frosinone

Referente: Presidente - Dott. Roberto Soave

Indirizzo: Via F.lli Rosselli 16 c/o CONI point,
03100 Frosinone

Tel: 328/3050801

E-mail: frosinone@federciclismo.it

PEC: frosinone.federciclismo@k-postacertificata.it

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa. In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi saranno trattati e comunicati alle altre parti per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee ad impedire la perdita, l'alterazione o accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi.

Resta inteso che specifici ed ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali saranno comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base delle altrettanto specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 – Non esclusività

Le Parti convengono che la presente Convenzione ha carattere di non esclusività rimanendo le stesse libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco

vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione simili.

In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto della presente Convenzione e quello delle eventuali collaborazioni simili.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo il risarcimento del danno subito, le Parti si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente la presente Convenzione mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata (PEC), in caso di inadempimento degli obblighi di cui in Convenzione.

Art. 17 – Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Alla presente Convenzione si applica la legislazione italiana. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 18 – Clausole generali e disposizioni finali

La presente Convenzione non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato la presente Convenzione e ciascuna clausola in essa contenuta che risulta essere il frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una Parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex artt. 1341/1342 c.c.

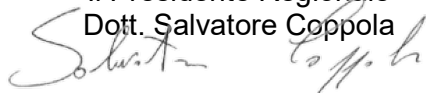
Qualora una o più clausole del presente atto vengano colpite da nullità o vengano rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, ciò non determinerà automaticamente la nullità dell'insieme della presente Convenzione né potrà alterare la validità e il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole. Le Parti, in tali casi, tenteranno di apportare alla presente Convenzione gli emendamenti necessari affinché sia rispettata la volontà iniziale delle Parti e sia comunque garantito il perseguimento della iniziale, comune finalità. Qualsiasi modifica, aggiunta e integrazione alla presente Convenzione non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto alla medesima Convenzione e controfirmata congiuntamente da entrambe le Parti.

La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti con la presente Convenzione non costituisce precedente, né informa comunque la validità della clausola violata o derogata. Eventuali ritardi o omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dalla presente Convenzione non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV
Comitato Regionale Lazio
Il Presidente Regionale
Dott. Salvatore Coppola



Federazione Ciclistica Italiana
Comitato provinciale di Frosinone
Il Presidente
Dott. Roberto Soave

Allegato 1 - PROTOCOLLO OPERATIVO

Oggetto: collaborazione tra Associazione FCI _____ e Comitato CRI _____ di _____ per _____ la manifestazione _____

L'Associazione _____, affiliata alla FCI provinciale di Frosinone, con sede in _____, C. F./P.IVA _____ per l'evento " _____ " che si svolgerà nel periodo _____ presso _____, fa richiesta al Comitato territoriale CRI di _____, afferente al Comitato regionale CRI Lazio, dei seguenti servizi:

- _____ (es. n. 1 ambulanza)
- _____ (es. n. 2 squadre a piedi)

La presenza del personale della CRI di _____, nell'ambito del predetto evento, è richiesta a decorrere dalle ore _____ del _____ e fino alle ore _____ del _____.

Il Comitato CRI di _____ assicura lo svolgimento dei servizi richiesti secondo le modalità e le tempistiche descritte e stima il costo totale degli stessi in euro _____. L'importo in questione è da corrispondere al Comitato, previa emissione di fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data della relativa emissione, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie _____.

I referenti delle attività sono:

per l'Associazione _____:

nome e cognome _____

telefono _____

mail _____

per il Comitato CRI di _____:

nome e cognome _____

telefono _____

mail _____

Letto, firmato e sottoscritto

Data ____/____/____

Per il Comitato CRI

Il/la Presidente

Per l'Associazione

Il/la Presidente